



COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
fax 019 25.790.220
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergeggi.sv.it

Settore
Urbanistica Edilizia Privata e
Demanio
tel 019 25 790 213 /211
e-mail: b.ut@comune.bergeggi.sv.it
e-mail: b.ta@comune.bergeggi.sv.it

Il Comune di Bergeggi, in attuazione dell'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 17.05.2017, esecutiva nei termini di legge (di seguito per brevità denominato "Regolamento"),

EMANA

il seguente bando di concorso per l'assegnazione in concessione di locazione n. UNO alloggio di proprietà comunale così individuato:

- ✓ **via Don Vigo, civ. 1 B** – così identificato catastalmente al NCEU al fg. 5 map. 1160 sub 11: *Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3 vani - - Dati di superficie: totale: 73 mq, totale escluse aree scoperte: 73 mq*

Attestazione di Prestazione Energetica (APE): D

per nucleo familiare costituito da massimo n. tre persone (da verificare prima dell'assegnazione dell'alloggio), costituito da ingresso diretto da corte comune esterna su locale unico soggiorno/pranzo dotato di angolo cottura, disimpegno, n. 1 camera da letto matrimoniale e servizio igienico oltre a piccolo ripostiglio presso sottoscala, per una superficie calpestabile di mq. 53 circa;

1. REQUISITI

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di cui sopra sono i seguenti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune di Bergeggi da almeno cinque anni anteriormente alla data del bando o in alternativa avere avuto residenza anagrafica nel Comune di Bergeggi per almeno quindici anni, anche non continuativi negli ultimi venti;
 - b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - c) non titolarità, né del richiedente l'assegnazione, né dei componenti del suo nucleo familiare, per quote superiori al 50%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio agibile secondo normativa vigente, ubicato sul territorio regionale;
 - d) non titolarità, né del richiedente l'assegnazione, né dei componenti del suo nucleo familiare, per quote pari o inferiori al 50%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su più di un alloggio agibile secondo normativa vigente, ubicato sul territorio regionale, disponibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare; è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare (secondo le caratteristiche stabilite nella tabella n. 1 allegato al Regolamento).
 - e) non titolarità, né del richiedente né dei componenti del suo nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di uno o più alloggi agibili secondo normativa vigente, ubicati sul territorio nazionale il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio del 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, rapportato alla quota del diritto, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Bergeggi (ex art. 25 L.R. 22/1982);

- f) situazione economica del nucleo familiare, da accertarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 e ss. mm., con ISEE non superiore ai limiti fissati con parametro regionale riferito ai bandi Erp;
 - g) non essere stato sfrattato per morosità da alloggio pubblico;
 - h) non essere stato occupante senza titolo di alloggio pubblico;
 - i) non essere stato sottoposto a procedimento di decadenza o di annullamento di assegnazione di alloggio pubblico;
 - j) l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio, realizzato o recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.
3. I requisiti devono essere tutti posseduti dal richiedente e limitatamente alle precedenti lettere b), c), d) ed e) anche da parte dei componenti del nucleo familiare da almeno due anni alla presentazione della domanda, e mantenuti al momento dell'assegnazione.

2. CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio sono le seguenti (allegato A al Regolamento):

CONDIZIONI FAMILIARI

1.1 Anziani

Nucleo familiare i cui componenti (ivi comprese le persone singole), alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 1.2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; **PT. 20**
- b) tutti con età maggiore di 65 anni. **PT. 15**

1.2 Disabili

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una domanda di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili **PT. 30**
- b) invalidità civile 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili **PT. 20**
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PT. 15**
- d) invalidità civile dal 45% al 73 % ovvero situazioni ad esse equiparabili **PT. 8**

1.3. Famiglia di nuova formazione

Nucleo familiare da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero entro i 4 mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori **PT. 12**
- b) famiglia di nuova formazione con minori **PT. 10**
- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda senza minori **PT. 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori **PT. 5**

1.4. Persone sole con eventuali minori a carico

Nucleo di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

- a) persone sole con uno o più minori, tutti a carico **PT. 16**
- b) persona sola **PT. 8**

1.5. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente; **PT.18**
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni; **PT.10**
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni; **PT. 8**

1.6. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; **PT. 10**
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda; **PT.10**

1.7. Casi particolari

- a) nuclei di un componente, con un minore o più a carico, o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzino locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o siano a totale carico dello stesso; **PT. 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

2.1 Rilascio alloggio

Concorrente che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione ovvero i casi in cui è avvenuta la confisca dei beni immobili:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato; **PT. 80**
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PT. 60**
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio; **PT. 30**

2.2 Condizione abitativa impropria

Richiedente che abiti da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso Enti Pubblici e/o Privati **PT. 70**

2.3 Coabitazione

Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **PT. 15**
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **PT. 12**

2.4 Sovraffollamento – Si veda la TABELLA 2 allegata al Regolamento

- a) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento estremo **PT.20**
- b) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento marcato **PT.15**

2.5 Condizioni dell'alloggio

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **PT. 25**
- b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi **PT. 20**

2.6 Barriere architettoniche

Richiedenti di cui al precedente punto 1.2 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **PT. 25**

2.7 Condizioni di accessibilità

Richiedenti di cui al precedente punto 1.1 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo **PT. 13**

2.8 Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'abitazione principale la cui quota per canone, sia superiore alla soglia di sopportabilità rispetto al valore ISEE, così come determinato nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 della legge n. 431/1998). **PT. 20**

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra **0 e 100 punti** in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente: **PT 0/100**

Limite di accesso ISEE - ISEE nucleo familiare

Limite ISEE

RESIDENZA ANAGRAFICA

- a) per richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 10 anni nel comune che ha emanato il bando stesso **PT 20**

3. DOMANDE

1. La domanda predisposta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii, deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso il Settore Edilizia Privata Urbanistica e Demanio o scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.bergeggi.sv.it) e dovrà contenere:
 - a. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
 - b. il possesso delle condizioni soggettive e/o oggettive di cui all'art. 6 del Regolamento.

Il richiedente, unitamente alla suddetta autocertificazione, allega:

- documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno
- eventuale certificazione rilasciata dall'A.S.L., o da altri organi competenti ai fini dell'attribuzione dei punti relativi alla presenza di disabili;

Il Comune di Bergeggi acquisisce d'ufficio la seguente documentazione:

- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato storico di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione comprovante la situazione per l'attribuzione del punteggio,

ovvero

- qualora vi siano componenti del nucleo familiare in età idonea a svolgere attività lavorativa deve essere presentata documentazione atta a dimostrare eventuale inattività lavorativa;
- copia dei provvedimenti indicati al punto 2 dell'allegato A qualora sia stata dichiarata la condizione per l'acquisizione dei punteggi previsti in detto punto;
- documentazione comprovante la situazione per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 1.3. dell'allegato A;
- ordinanza di sgombero ovvero attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico individuato dal Comune, previo sopralluogo e su parere dell'A.S.L., se ritenuto necessario, qualora nella dichiarazione del richiedente sia indicata la condizione di cui al punto 2.2 dell'allegato A. Nella attestazione si deve dare atto che analoga certificazione per lo stesso alloggio non è stata rilasciata per altro nucleo familiare in occasione di precedenti bandi;
- verifica, da parte del comune, della corrispondenza del canone dichiarato per l'attribuzione del punteggio di cui ai punti 2.8 dell'allegato A ai valori di mercato desumibili dalle rilevazioni o stime di cui abbia la disponibilità;
- certificato del Comune, previo sopralluogo tecnico, qualora sia dichiarata la condizione di cui al punto 2.4 dell'allegato A;
- certificato della competente autorità sanitaria qualora sia dichiarata la condizione di cui al punto 2.5 dell'allegato A.

2. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda ogniqualvolta si crei una modifica dell'assetto familiare, reddituale e patrimoniale del nucleo.
3. Alla presentazione delle domande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28.12.2000, n 445.
4. **La domanda di partecipazione, deve pervenire entro e non oltre le ore 12 di VENERDI' 6 NOVEMBRE 2026 all'Ufficio Protocollo del Comune di Bergeggi esclusivamente tramite:**
 - **posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it**
 - **Plico consegnato a mano;**
 - **Servizio postale raccomandato con ricevuta (il plico dovrà essere consegnato entro le ore 12 del termine massimo)**

4. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

1. Il Responsabile del Settore assegna l'alloggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. L'avvenuta assegnazione sarà comunicata, a cura del Responsabile del Settore agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno ed il luogo per la scelta degli alloggi. Tale scelta avverrà da parte degli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato.
2. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare all'alloggio assegnato, se questo non sarà ritenuto adeguato all'esigenza del loro nucleo familiare.

3. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede del Comune, nel giorno indicato per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di concessione, salvo il caso di giustificato impedimento.
4. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Responsabile del Settore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dell'assegnazione.
5. La durata è stabilita in 4 anni + 4, con possibilità di rinnovo salvo disdetta delle parti o decadenza di cui all'art. 12 del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi.
6. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente sarà avviata la procedura per la nuova assegnazione dell'alloggio alla quale potranno partecipare gli assegnatari titolari del diritto scaduto.
7. In caso di assegnazione dell'alloggio ad altro nucleo familiare gli occupanti sono tenuti a renderlo pienamente disponibile entro 3 mesi dalla avvenuta assegnazione.
8. Il mutamento delle condizioni soggettive od oggettive dei concorrenti avvenuto tra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio, non influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa.

5. CANONE

1. Il canone di locazione verrà stabilito distintamente per ciascun immobile sulla base della media dei valori OMI per la locazione (€/mq x mq alloggio) riferiti al Comune di Bergeggi e determinati dall'Agenzia del Territorio per il semestre precedente rispetto a quello di determinazione del canone, con riferimento ad immobili di caratteristiche analoghe a quello oggetto di assegnazione. Sarà stimato dal Settore competente sulla base della metratura lorda dell'alloggio
2. Il canone determinato come sopra sarà ridotto nei termini di seguito indicati:

ISEE fino a 5.300	riduzione del 50%
ISEE fino a 10.300	riduzione del 35%
ISEE fino a 12.300	riduzione del 25%
ISEE fino a 15.500	riduzione del 20%
ISEE oltre	nessuna riduzione
3. Il canone quantificato in base a quanto stabilito ai commi 1 e 2 sarà aggiornato annualmente, sulla base delle eventuali variazioni della situazione economica complessiva del nucleo familiare accertata sulla base dell'attestazione ISEE dell'anno precedente.

6. MOBILITA' DELL'UTENZA

1. Il Responsabile del Settore, al fine di evitare la sottoutilizzazione od il sovraffollamento degli alloggi, predisporrà programmi comportanti la mobilità dell'utenza. Tali programmi redatti anche con la partecipazione e l'informazione degli utenti degli alloggi, prevedono il cambio obbligatorio degli alloggi stessi, l'utilizzazione degli alloggi di risulta e se del caso, di una aliquota di quelli di nuova costruzione.
2. L'atto che dispone il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo. Sono consentiti cambi consensuali, purché non sussistano condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio.

7. CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO

1. L'alloggio sarà consegnato in perfetto stato e della avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale in duplice copia.

2. L'Amministrazione comunale potrà recuperare l'ammontare dei danni che venissero riscontrati nell'alloggio prodotti dall'assegnatario nel modo e nella misura che essa riterrà più adeguata.
3. Gli assegnatari disporranno dell'alloggio per loro uso e saranno autorizzati a trasportarvi i loro mobili personali a condizione che detto mobilio sia compatibile con le dimensioni dell'alloggio e con il decoro dello stesso. Essi potranno usufruire dei servizi collettivi secondo le condizioni fissate dal regolamento interno.
4. E' vietato agli assegnatari degli alloggi:
 - a) di locare e/o cedere a qualsiasi titolo i locali loro assegnati;
 - b) di adibire i locali ad uso diverso da quello di abitazione;
 - c) di eseguire nell'alloggio alcun lavoro di modifica, a meno che non sia autorizzato dal Responsabile del Settore;
 - d) trasferire la propria dimora attuale in altra sede.
5. Nel caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali assegnati e nei locali comuni, gli assegnatari non potranno contrastarne l'esecuzione.
6. In caso di morte degli assegnatari, i mobili, eccettuati i casi di rivalsa per debiti nei confronti del Comune, debbono essere ritirati entro 30 giorni da parte degli eredi. Trascorso tale termine il Comune ne dispone nel modo che più ritiene opportuno.

8. VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare conviventi da almeno due anni, a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile e della Legge 392/78 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Settore competente provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della suddetta voltura, il Settore competente verifica che i requisiti del subentrante siano conformi a quelli di permanenza così come elencati all'art.11 e che non sussistano, per lo stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. Ogni richiesta di ampliamento del nucleo familiare presentata all'Ufficio Anagrafe da un conduttore di alloggio comunale, deve essere valutata dal Settore competente e comunque il nuovo componente del nucleo non potrà subentrare all'intestatario del contratto per almeno due anni.

9. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei confronti degli assegnatari morosi il Settore competente ingiungerà il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi, comprensivi delle spese dovute, aumentata del 20% annuo a titolo di interesse e danni e provvederà, ove necessario, alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge.

10. ANNULLAMENTO, DECADENZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

ANNULLAMENTO

L'assegnazione è annullata dal Comune per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa ovvero quando fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

DECADENZA

Il Comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione in tutti i casi previsti dalla L.R. n. 10/2004 ed in particolare qualora l'assegnatario:

- a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

- b) non abiti (stabilmente) nell'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto requisiti previsti per l'assegnazione salvo quanto indicato al successivo punto;
- e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione;
- f) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno. Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o di grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità accertata dal Responsabile del Servizio ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tali impossibilità o gravi difficoltà non possono comunque valere per più di un anno.
- g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente all'alloggio, ai locali accessori o agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o distacchi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
- h) mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato.

Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale, locazione e costituiscono titolo esecutivo.

11. PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bergeggi per almeno 30 giorni. Si provvederà altresì a dare diffusione al bando mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune www.comune.bergeggi.sv.it, mediante pubblicazione di apposito avviso bacheche presenti sul territorio comunale.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che:

- ✓ i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici comunali esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al presente procedimento;
- ✓ tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza nelle forme e nei modi stabiliti per i soggetti pubblici allo scopo di effettuare la procedura di cui al presente bando.
- ✓ il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici comunali;
- ✓ il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'espletamento del presente procedimento, pena l'esclusione dalla procedura;
- ✓ i dati personali potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato D. Lgs. nr. 196/2003 o da altre norme di legge specifiche;
- ✓ altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali: responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Comune di Bergeggi, direttamente coinvolti nel presente procedimento amministrativo;
- ✓ titolare del trattamento è il Comune di Bergeggi;
- ✓ il responsabile del trattamento di tali dati è il geom. Paolo Not, Responsabile del Settore Edilizia privata Urbanistica Demanio del Comune di Bergeggi – tel. 019 257901.
- ✓ E' possibile, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. nr. 196/2003, rivolgendosi al Comune di Bergeggi – Via De Mari 28/D -17028 Bergeggi (SV).

13. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è geom. Paolo Not del Settore Edilizia Privata Urbanistica Demanio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- il Settore Edilizia Privata Urbanistica Demanio (tel. 01925790 213 - 211 - email: b.ut@comune.bergeggi.sv.it - b.ta@comune.bergeggi.sv.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il II° sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
- l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 01925790215 - email: b.servizisociali@comune.bergeggi.sv.it) il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Bergeggi, 6 ottobre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Paolo NOT)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

TABELLA 1**Alloggio adeguato e non adeguato**

Componenti il nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Oltre 8	X	X	X	X	X		

X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per mercato soprautilizzo.

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche regionali, per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

TABELLA 2**Sovrautilizzazione marcata dell'alloggio**

Componenti del nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	O	X					
4	O	X	X				
5	O	O	X				
6	O	O	X	X			
7	O	O	O	X	X		
8	O	O	O	X	X		
Oltre 8	O	O	O	O	X		

X = condizioni di sovrautilizzazione marcata

O = condizione di sovrautilizzazione estrema

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche regionali, per cucina abitabile si intende la cucina 8 mq.